

## REGOLAMENTO (CE) N. 1996/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1997

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92 e (CE) n. 1713/95 per quanto concerne la prova di origine di taluni prodotti lattiero-caseari importati nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (\*\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (\*\*\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (\*\*\*\*), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (\*\*\*\*\*), in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo n. 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1997, dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e

la Repubblica di Polonia, dall'altra (\*\*); che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97 (\*\*\*), per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Repubblica di Polonia;

considerando che il protocollo n. 4 dell'accordo europeo è stato modificato, con effetto a decorrere dal 9 gennaio 1997, dalla decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (\*\*\*\*); che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 584/92, per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Repubblica slovacca;

considerando che il protocollo n. 3 dell'accordo sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento è stato modificato, con effetto a decorrere dal 6 marzo 1997, dalla decisione n. 1/97 del Comitato misto tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (\*\*\*\*\*); che il nuovo protocollo dispone che la prova di origine dei prodotti importati nella Comunità può essere stabilita mediante una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata a determinate condizioni, nonché mediante presentazione del certificato EUR.1; che occorre pertanto adattare il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione (\*\*\*\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97, per quanto riguarda l'immissione in libera pratica di prodotti importati provenienti dalla Repubblica di Estonia;

considerando che il protocollo n. 3 dell'accordo sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento è stato modificato, con effetto a decorrere dal 25 febbraio 1997, dalla decisione n. 1/97 del Comitato misto tra le

(\*) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(\*\*) GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(\*) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(\*) GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(\*) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(\*) GU L 221 dell'11. 8. 1997, pag. 1.

(\*) GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

(\*) GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.

(\*) GU L 212 del 5. 8. 1997, pag. 1.

(\*) GU L 111 del 28. 4. 1997, pag. 1.

(\*) GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.